

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 3-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DURNWALDER)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI  
TABULATI E DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI  
TELEFONICHE**

NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE

**CARLO AMEDEO GIOVANARDI**

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti  
(n. 5624/2019 R.G.N.R. già 20604/10 R.N.R. - n. 4824/19 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Tribunale di Bologna  
Sezione del Giudice per le indagini preliminari  
il 1° agosto 2019  
e pervenuta alla Presidenza del Senato il 4 settembre 2019**

---

**Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 2020**

ONOREVOLI SENATORI.- In data 1° agosto 2019 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/2019 R.G.N.R. - n. 4824/2019 R.G. GIP).

Il Presidente del Senato ha annunciato in Aula tale richiesta il 9 settembre 2019 e l'ha deferita alla Giunta il 4 settembre 2019.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 2 e 29 ottobre, del 13 novembre 2019, del 19 maggio (antimeridiana), dell'11 e 24 giugno, del 1° luglio 2020.

In data 13 novembre 2019, la Giunta ha chiesto, per il tramite della Presidenza del Senato un'integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria, pervenuta in data 3 febbraio 2020.

In data 17 ottobre 2019 l'onorevole Giovanardi ha fatto pervenire una memoria scritta. È stato audito nelle sedute del 29 ottobre 2019 e, su sua richiesta, del 19 maggio 2020.

Nella seduta del 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria.

\* \* \*

#### a) Fatto

Ai fini dell'inquadramento della vicenda viene premesso nella richiesta che lo scenario nell'ambito del quale si inserisce il procedimento penale in esame è costituito dal complesso quadro di disposizioni di fonte primaria e regolamentare introdotte al fine di

disciplinare l'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Mantova, Ferrara, Rovigo e Bologna. La citata normativa ha infatti previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cosiddetta *white list*).

Riferisce il giudice che l'attività di indagine, muovendo dagli spunti investigativi offerti dal procedimento n. 20604/10 R.N.R. - cosiddetta indagine "*Aemilia*" - inerenti al rigetto della domanda di ammissione dell'impresa Bianchini Costruzioni S.r.l. nella *white list*, è stata condotta, tra l'altro, attraverso operazioni di intercettazioni telefoniche e di acquisizione dei dati del traffico telefonico di diversi soggetti, alcuni dei quali in servizio presso la Prefettura di Modena, che si aveva ragione di ritenere operassero come *trait d'union* tra i Bianchini e il Gruppo Interforze, per tentare di condizionarne l'azione; alcuni di questi sarebbero risultati in contatto con il senatore Giovanardi.

Viene rammentato (pagina 2 della richiesta) che il pubblico ministero aveva già chiesto di valutare la necessità di tali riscontri documentali ai fini della richiesta di autorizzazione all'utilizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Il Giudice per le indagini preliminari aveva, tuttavia, sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 per violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione anche all'utilizzo dei tabulati telefonici acquisiti a carico di terzi; la questione di legittimità costituzionale fu ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 38 del 2019. La richiesta è stata quindi reiterata dal pubblico ministero nella nuova udienza del 12 giugno 2019.

In estrema sintesi, si evince dalla richiesta - che peraltro, al fine di fornire

un'analitica ricostruzione della complessa vicenda, riporta nella sua integralità la ricostruzione del pubblico ministero - come, nell'ambito dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna denominata "Aemilia" (procedimento penale n. 8846/15 R.G.N.R. Mod, 21 DDA, stralciato dal procedimento n. 20604-10 R.N.R., originario), il 26 agosto 2015 si procedeva alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imprenditori Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini e Bruna Braga, per reati di varia natura connessi con il rafforzamento, la conservazione e la realizzazione degli scopi di un'associazione mafiosa (pagine 28 e seguenti della richiesta); l'occasione era in particolare la gestione dei lavori ottenuti in appalto dalla Bianchini Costruzioni S.r.l. in relazione allo smaltimento delle macerie del terremoto che aveva colpito l'Emilia nel 2012 e ad alcuni interventi di ricostruzione. È stato rilevato, tra l'altro, che con sentenza pronunciata in esito al giudizio dibattimentale il 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Reggio Emilia, il signor Augusto Bianchini è stato condannato alla pena di nove anni e dieci mesi di reclusione, mentre la moglie Bruna Braga alla pena di quattro anni di reclusione (pagina 40 della richiesta).

Secondo il pubblico ministero (pagina 41 della richiesta) ciò che era sfuggito alla prima attività investigativa è *"l'azione potente, pressante e continua sull'iter del procedimento amministrativo in corso presso la Prefettura di Modena e relativo all'ammissione alla c.d. white list o comunque all'adozione nei confronti della Bianchini Costruzioni S.r.l. prima e della IOS di Bianchini Alessandro poi, dei provvedimenti interdittivi antimafia"*.

Ad avviso del pubblico ministero (pagina 41 della richiesta) i fatti avvenuti nel corso del periodo giugno 2013 - gennaio 2015 consentirebbero di rilevare *"come gli indagati abbiano incessantemente posto in essere condotte tali da realizzare plurime violazioni del segreto di ufficio, violazioni indotte e richieste a numerosi funzionari o impiegati della prefettura, al fine di utilizzare le informazioni così ottenute per condizionare il procedimento in corso"*.

Vengono distinte due fasi.

La prima, tesa ad ottenere la reinscrizione nella *white list* della Bianchini Costruzioni S.r.l., dopo l'adozione del provvedimento antimafia a carico di quest'ultima della metà di giugno 2013, si è caratterizzata per il rapporto di consulenza con la società SAFI S.r.l. e - secondo la tesi accusatoria - per la riproposizione di tappe analoghe a quelle che avevano già condotto al reinserimento nella stessa *white list* di un'altra società, la F.Ili Baraldi S.p.A., della quale si era occupato anche il senatore Giovanardi (in relazione alla quale, tuttavia, non sarebbero emersi elementi penalmente rilevanti).

La seconda fase riguarda invece le ditte ricollegabili alla famiglia Bianchini le quali, abbandonato il rapporto con la SAFI S.r.l., avrebbero visto quali protagonisti di *"azioni convergenti"* da una parte il senatore Giovanardi (in continuità con il ruolo assunto anche in relazione alla vicenda Baraldi) e dall'altra parte il gruppo ruotante intorno al funzionario dell'Agenzia delle Entrate Giuseppe Marco De Stavola (pagina 44 della richiesta).

In tale contesto, secondo la tesi dell'accusa, il senatore Giovanardi, *"avvalendosi tanto della sua influenza politica, quanto delle aderenze all'interno della Prefettura di Modena, avrebbe in più occasioni tentato di condizionare l'attività dell'organo collegiale incaricato dell'istruttoria (il Gruppo Interforze - G.I.R.E.R. - istituito presso la Prefettura di Modena e lo stesso Prefetto), facendo illecite pressioni per ottenere la modifica degli orientamenti già espressi nell'ambito delle riunioni del Gruppo stesso e quindi una rivalutazione dei provvedimenti adottati"* nei confronti della ditta Bianchini Costruzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro; la finalità sarebbe stata quella di ottenere l'ammissione nella *white list*, così come accaduto in precedenza per l'impresa F.Ili Baraldi S.p.A. Ciò sarebbe avvenuto nella consapevolezza dell'assenza delle condizioni necessarie, attesi i rapporti del Bianchini con Michele Bolognino, esponente di spicco del *clan* Grande Aracri, rapporti all'origine del rigetto della domanda di iscrizione alla *white list* (pagina 2 della richiesta).

In particolare, il capo di imputazione 216 (secondo la numerazione originaria) ipotizza a carico del senatore Giovanardi il concorso nei reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati ai sensi dell'articolo 61, nn. 2 e 9 del codice penale, nonché dell'articolo 416-bis.1 del codice penale (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) (pagine 3 e seguenti della richiesta).

Secondo il pubblico ministero, il senatore Giovanardi, in concorso con funzionari della Prefettura di Modena e di altre pubbliche amministrazioni (Mario Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura di Modena, Giuseppe Marco De Stavola, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, Daniele Lambertucci, dipendente presso la Prefettura di Modena), nonché di diversi soggetti privati (Augusto Bianchini, la moglie Bruna Braga ed il figlio Alessandro Bianchini, nonché l'avvocato Giancarla Moscatini), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed abusando delle proprie qualità e funzioni, avrebbe usato minacce sia dirette che indirette, sia nei confronti di singoli funzionari ed impiegati, sia "ambientali" all'interno della Prefettura di Modena, anche sotto forma di "pressioni", nei confronti del Prefetto di Modena e dei componenti del Gruppo Interforze, per impedirne o per turbarne comunque l'attività, in tutto o in parte anche temporaneamente. Ciò sarebbe stato finalizzato ad ottenere il cambiamento della posizione espressa, in seno al predetto Gruppo Interforze, in ordine al diniego di iscrizione alla *white list* della società Bianchini Costruzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro.

Il tutto sarebbe avvenuto previa acquisizione (prevalentemente mediante le comunicazioni del dottor Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura di Modena, al senatore Giovanardi), di informazioni segrete, precise e circostanziate in relazione all'*iter* dei procedimenti relativi al rilascio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cosiddetta *white list*, nonché di copia di atti endo-procedimentali ancora segreti presso la

Prefettura di Modena; informazioni ed atti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini.

L'azione criminosa sarebbe proseguita per diversi mesi, sino alla sua interruzione dovuta all'esecuzione, in data 28 gennaio 2015, dell'operazione "Aemilia", con l'arresto, tra l'altro, di Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini e Bruna Braga (pagina 5 della richiesta).

Per i soggetti coinvolti viene configurata la sussistenza dell'aggravante "*di avere agito in concorso tra loro nella piena consapevolezza e volontà di agevolare anche l'attività [della] 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana*", con cui Augusto ed Alessandro Bianchini e Bruna Braga avevano da tempo stretto "*uno stabile ed illecito rapporto imprenditoriale*" (pagina 15 della richiesta).

Il secondo capo di imputazione (capo 220), configura a carico del senatore Giovanardi i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2 del codice penale.

Secondo la tesi accusatoria il senatore Giovanardi, dopo aver richiesto ed ottenuto un incontro con il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena in un locale pubblico in data 17 ottobre 2014, avrebbe contestato vibratamente a quest'ultimo e ad un altro ufficiale presente, la posizione assunta dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Gruppo Interforze in relazione alla trattazione delle pratiche Bianchini, criticando aspramente e con toni anche minacciosi i due ufficiali e la loro condotta in seno al predetto organo, arrivando a rappresentare ai medesimi le responsabilità anche penali e civili cui gli stessi potevano andare incontro proprio in forza delle posizioni espresse ed ai provvedimenti che avevano concorso ad adottare; ciò al fine di costringere i due ufficiali a tenere una condotta contraria ai propri doveri (pagine 16 e seguenti della richiesta).

La condotta del senatore Giovanardi (descritta dettagliatamente nella richiesta, in particolare nelle pagine 164 e seguenti, attraverso la ricostruzione fornita dai due

ufficiali dei Carabinieri) - avrebbe da un lato offeso il decoro dei due ufficiali superiori dell'Arma dei Carabinieri, in divisa e quindi evidentemente in servizio, all'interno di un locale aperto al pubblico. Al tempo stesso, minacciando direttamente e indirettamente i due ufficiali, il senatore avrebbe compiuto atti diretti ad ottenere un cambiamento della posizione dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Gruppo Interforze e nei rapporti col Prefetto a riguardo delle pratiche Bianchini, così condizionandone l'azione; tali atti sarebbero stati commessi abusando della propria posizione pubblica di parlamentare e di *ex* esponente del Governo.

L'autorità procedente precisa che l'attività di indagine del pubblico ministero si è svolta anche attraverso l'utilizzo del mezzo captatorio e dell'acquisizione dei dati esterni delle conversazioni (pagine 27 e seguenti della domanda).

In particolare, riferisce che sono state acquisite in copia le tracce ed i brogliacci di intercettazioni effettuate in un procedimento penale connesso (n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA).

Dalla richiesta del pubblico ministero riportata nella domanda risulta infatti (pagina 41 della richiesta), che l'indagine si sia *"avvalsa dell'acquisizione di atti di altri procedimenti connessi [...] i quali sono stati poi definiti in relazione a fatti e reati diversi da quelli per cui si procede, ma nell'ambito dei quali sono emersi elementi di fatto relativi alla presente indagine (proc. n. 1054/13 e 17196/13 R.G.N.R.[...])"*.

Peraltro (pagina 64 della richiesta) si evince che nell'ambito del citato procedimento della DDA n. 1054/13 R.G.N.R., il pubblico ministero abbia avanzato richiesta di archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari *"in relazione a fatti assolutamente non connessi con quelli che si stanno riepilogando, incidentalmente affrontando il rilievo di taluni contatti (non connessi ai fatti per cui era iscritto il medesimo procedimento) da parte del senatore Giovanardi intervenuti nel periodo che si sta qui sinteticamente riepilogando: tali fonti di prova strettamente connesse al presente*

*procedimento sono state evidentemente legittimamente acquisite"*.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ha ad oggetto le seguenti quattro conversazioni sull'utenza intestata all'imprenditore edile Claudio Baraldi:

- telefonata n. 67 del 30 marzo 2013 (RIT 850/13);

- telefonata n. 3371 dell'8 giugno 2013 (RIT 850/13);

- telefonata n. 5058 del 27 giugno 2013 (RIT 850/13);

- telefonata n. 5435 del 10 luglio 2013 (RIT 850/13).

Secondo il Giudice per le indagini preliminari si tratterebbe di conversazioni cosiddette "casuali", caratterizzate dall'assoluta occasionalità del contatto e dalla imprevedibilità *ex ante* dello stesso, non essendovi alcun elemento che inducesse a far ritenere che il Baraldi potesse entrare in relazione con il parlamentare (pagina 27 della richiesta).

Con riguardo alla prima delle conversazioni citate (n. 67 del 30 marzo 2013), ci si sofferma in modo specifico sui contenuti della stessa.

In relazione alla richiesta inerente ai dati del traffico telefonico (tabulati), essi - acquisiti nell'ambito del procedimento 20604/10 R.N.R. - riguardano le seguenti utenze:

utenza in uso a Mario Ventura, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2015 (richiesta n. 189/1-256 di prot. del 13 aprile 2015 - provvedimento A.G. del 13 aprile 2015) ed il periodo compreso tra il 1° maggio 2013 e l'8 maggio 2015 (richiesta n. 189/1-276 di prot. dell'8 maggio 2015 - provvedimento A.G. del 9 maggio 2015);

utenza in uso a Augusto Bianchini, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2015 (richiesta n. 189/1-256 di prot. del 13 aprile 2015 - provvedimento A.G. del 13 aprile 2015);

utenza in uso ad Alessandro Bianchini, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2015 (richiesta n. 189/1-256 di prot. del 13 aprile 2015 - provvedimento A.G. del 13 aprile 2015);

utenza in uso a Mario Lugli (presidente *pro tempore* del Consiglio di amministrazione della F.Ili Baraldi S.p.A.), per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2013 ed il 18 dicembre 2015 (richiesta n. 361/1-22 del 18 dicembre 2015 - provvedimento A.G. del 18 dicembre 2015);

utenza in uso a Cono Incognito (funzionario del G.I.R.E.R.), per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2013 ed il 18 dicembre 2015 (richiesta n. 361/1-22 del 18 dicembre 2015 - provvedimento A.G. del 18 dicembre 2015).

Sostiene l'autorità procedente che esse riguardino utenze ricollegabili a numerose persone, parte delle quali indagate, altre divenute tali dopo l'analisi della nota finale dei Carabinieri del 6 settembre 2016, altre ritenute estranee alla commissione dei delitti contestati.

Viene precisato che, con riferimento alle utenze in uso a Mario Ventura, Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini, Mario Lugli, Cono Incognito è stata segnalata dai Carabinieri, nella nota 361/1-47 del 26 settembre 2016, l'impossibilità di escludere a priori contatti con utenze direttamente e indirettamente ricollegate al senatore Giovanardi (pagina 27 della richiesta).

Appare opportuno evidenziare che (pagina 28 della richiesta) il giudice rileva come *"al momento della emissione dei provvedimenti di acquisizione dei tabulati, il senatore Giovanardi doveva ritenersi indagato, pur se la sua iscrizione è stata formalizzata in seguito, con decorrenza, a garanzia del medesimo, a far data dall'ottobre 2014 (epoca in cui era pervenuta all'Ufficio la notizia da parte dei due Ufficiali dei Carabinieri destinatari della condotta poi consacrata al capo 220)"*.

Si specifica ulteriormente in nota (pagina 28 citata) che il provvedimento di iscrizione del 15 ottobre 2015 riporta la seguente esplicita motivazione relativamente alla posizione del senatore Giovanardi: *"Per quanto riguarda i reati di cui sub A) e B) pur essendo la loro sussistenza emersa dal complesso delle indagini effettuate dai Carabinieri del Reparto Operativo di Modena come compendiate nelle note sopra indicate, l'iscrizione deve intendersi a far data dal 18*

*ottobre 2014, momento di primo pervenimento a questo Ufficio dell'annotazione di P.G. redatta dal Comandante Provinciale Carabinieri di Modena"*.

Il giudice osserva inoltre che non sono stati richiesti ed ottenuti tabulati delle utenze riferibili al senatore Giovanardi e che l'obiettivo dell'acquisizione era, in quel frangente, ricostruire la rete di rapporti esistente intorno ai Bianchini (in particolare Augusto ed Alessandro Bianchini e Bruna Braga) ed individuare coloro che avevano operato illecitamente nel loro interesse (in particolare all'interno della Prefettura di Modena).

Viene infine aggiunto che, nell'informativa del 6 settembre 2016 dei Carabinieri di Modena, sono stati individuati contatti con il senatore Giovanardi emergenti da quei tabulati ed aventi portata probatoria, in relazione alle imputazioni sia a carico del senatore che a carico dei terzi indagati (in particolare Augusto ed Alessandro Bianchini e Mario Ventura).

Conclusivamente, si rileva che la richiesta in esame fa riferimento a diversi procedimenti: "l'originario" n. 20604/10 R.N.R., da cui sarebbero derivati per stralcio sia il procedimento a carico del senatore Giovanardi (5624/19 R.G.N.R.) sia altri procedimenti citati negli atti processuali, tra i quali il n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, nell'ambito del quale si è dato luogo al rinvio a giudizio dei componenti della famiglia Bianchini.

Con riguardo al procedimento n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, nell'ambito di cui sarebbero state effettuate le intercettazioni oggetto della richiesta, esso è stato oggetto di indagini delegate al Nucleo Investigativo di Bologna e viene definito "connesso" (pagine 27, 41, 43, 66 della richiesta).

\* \* \*

#### **b) Diritto**

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle

cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la "direzione dell'atto di indagine", ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente - in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* - potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione del Senato; le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi.

In tali casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse. In tali casi si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale intercettazione viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dal Senato.

Per quanto concerne la motivazione sulla "necessità" dell'atto investigativo si ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che «*tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)*».

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che «*la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare*».

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di "minimo sacrificio" contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: "*Detta*

*autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale".*

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta *«da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».*

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: *«In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».*

Sotto tale profilo si rammenta che la Giunta, in data 13 novembre 2019, ha approvato all'unanimità di chiedere un'integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria, volta ad acquisire una motivazione

specificata e congrua rispetto agli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

In adempimento a tale richiesta, in data 3 febbraio 2020 è pervenuta alla segreteria della Giunta, per il tramite della Presidenza del Senato, la documentazione inviata dal Presidente Aggiunto della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna. Dalla predetta integrazione istruttoria si evince che i motivi della rilevanza delle quattro telefonate in esame sarebbero da individuare nell'interessamento del senatore Giovanardi a seguito dell'interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta "F.Ili Baraldi S.p.A.", rilevante nella vicenda oggetto del presente procedimento penale riguardante l'azione del senatore Giovanardi a fronte dell'interdittiva antimafia nei confronti della "Bianchini Costruzioni S.r.l.". La motivazione fornita non può essere sindacata nel merito da parte della Giunta e del Senato, atteso che nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 si precisa che l'unica valutazione possibile è quella della non implausibilità della motivazione (peraltro concetto diverso e più sfumato della plausibilità vera e propria). Orbene, nel caso di specie non ricorrono gli elementi, necessariamente palesi e macroscopici, per ritenere implausibile la motivazione fornita e conseguentemente la stessa è idonea a superare il vaglio di non implausibilità.

Con riferimento al caso di specie, ritenuto assolto l'onere motivatorio da parte dell'autorità procedente, anche a seguito del relativo invito ad un'integrazione istruttoria rivolto dalla Giunta alla medesima, appare tuttavia evidente che la prima telefonata, ossia quella del 30 marzo 2013, era verosimilmente occasionale, in quanto - come precisato anche dall'autorità giudiziaria nell'integrazione istruttoria inviata in Senato - Claudio Baraldi era stato sottoposto a captazione telefonica nel procedimento penale n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA; in particolare, nella vicenda oggetto del predetto procedimento penale, la ditta "F.Ili Baraldi S.p.A." aveva dato in subappalto lavori relativi alla ricostruzione

post-sisma in Emilia ad alcune ditte del trapanese Emanuele Bastoggi, il quale era in contatto con i Leggio, famiglia legata al "clan dei Corleonesi". In tale ottica prospettica nessun elemento sembrava collegare il senatore Giovanardi al procedimento penale *de quo* e nessun elemento rendeva ipotizzabile una sua responsabilità penale, né tantomeno rendeva in alcun modo prevedibile una sua conversazione col Baraldi su profili rilevanti sul piano investigativo.

Con riguardo alla prima delle conversazioni citate (n. 67 del 30 marzo 2013), risulta dal brogliaccio allegato dall'autorità giudiziaria che essa ha avuto avvio su iniziativa del signor Claudio Baraldi, il quale telefonava al senatore Giovanardi al fine di presentargli gli auguri di Pasqua. Il senatore Giovanardi, nel ricambiare gli auguri, coglieva l'occasione per fare riferimento alla situazione della ditta. Dichiarava di conoscere il "nuovo amministratore", e cioè l'avvocato Lugli e affermava di aver incontrato a Modena il dottor Gratteri, "quello della DIA", insieme al prefetto Trevisone, nonché di aver parlato con il Capo della DIA a Roma. Ribadiva la sua nota posizione, diffusa fuori e dentro al Parlamento secondo cui "questa normativa non danneggia la mafia", ma "danneggia solo le imprese oneste". Faceva inoltre riferimento alla necessità - derivante da quanto preteso in tal senso dal Prefetto di Modena - di effettuare, in aggiunta al rinnovo del Consiglio di amministrazione della società, anche una cessione di azioni. Il senatore affermava di ritenere che, una volta effettuata tale operazione (costituente solo un "proforma"), il Prefetto non avrebbe potuto "fare altro che revocare l'interdetto immediatamente". Dopo aver preannunciato il proseguimento della sua "battaglia" tesa a "permettere alle aziende oneste di lavorare" e a "rivedere tutta la normativa", nonché a spiegare che quanto attribuito alla ditta sarebbe "frutto di un gigantesco equivoco", ed essersi informato circa l'arrivo o meno dell'avviso di garanzia, rimaneva d'accordo con il Baraldi per ulteriori contatti la settimana successiva.

Dopo tale telefonata e dopo gli elementi emersi dalla stessa in ordine all'interessamento del senatore Giovanardi per

l'interdittiva antimafia e, addirittura, dopo che lo stesso rimaneva d'accordo col Baraldi per ulteriori contatti appariva, alla stregua di un criterio di plausibilità, non più possibile configurare l'occasionalità delle telefonate successive alla prima. Tale elemento risulta ancora più accentuato dal notevole lasso di tempo intercorso tra la prima telefonata del 30 marzo 2013 e la seconda dell'8 giugno, che rendeva possibile una conoscenza dei contenuti della prima telefonata da parte dell'autorità giudiziaria.

Non appare del tutto inutile chiarire, su un piano meramente metodologico, che la Giunta non ha alcun potere di accertamento in ordine ai fatti e conseguentemente non ha il potere di acquisire testimonianze, ad esempio, da parte di esponenti della polizia giudiziaria al fine di verificare se il magistrato fosse stato informato sui contenuti della telefonata, né tantomeno può audire - sempre a titolo meramente esemplificativo - il magistrato; il Regolamento del Senato, all'articolo 135, consente solo l'audizione dell'interessato e tale scelta regolamentare appare pienamente coerente con gli indirizzi della Corte costituzionale, che incentrano i parametri di giudizio delle Camere su un criterio di plausibilità, l'unico coerente con un principio di separazione dei poteri.

La Giunta non può (*rectius* non deve) cercare elementi probatori circa il mutamento di direzione dell'atto di indagine, atto con una finalizzazione investigativa originaria esclusivamente nei confronti del terzo e successivamente rivolto anche verso il senatore Giovanardi. Compito della Giunta è quindi solo quello di individuare, sulla base di criteri di plausibilità, un *fumus mutationis*. E il notevole tempo trascorso fra la prima e la seconda telefonata rende plausibile un mutamento di direzione dell'atto di indagine, che dopo tale prima intercettazione - del tutto occasionale - si era verosimilmente verificato, atteso che - anche alla luce dell'accordo fra i due interlocutori per successivi contatti - risultava sicuramente prevedibile una successiva telefonata fra i due; conseguentemente la stessa, puntualmente avvenuta, non poteva più rivestire la connotazione di fortuità ed occasionalità.

In altri termini, le telefonate dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013 sono state effettuate diverso tempo dopo la prima telefonata del 30 marzo 2013; tale elemento costituisce un sintomo del mutamento di direzione dell'atto di indagine, apparendo implausibile che l'autorità giudiziaria non si sia accorta del coinvolgimento di un parlamentare dopo tanto tempo.

Si precisa peraltro che nessun rilievo - ai fini della deliberazione in ordine alla casualità delle intercettazioni - riveste la natura o la gravità del reato contestato; nel caso di specie, quindi, la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale da parte dell'autorità procedente, - così non incide sulla valutazione in merito alla casualità o meno delle captazioni.

\* \* \*

A fronte della prospettazione da parte del senatore Giovanardi - nel corso della seconda audizione svoltasi in data 19 maggio 2020 - di un eventuale conflitto di attribuzioni, occorre precisare che nel caso di specie il senatore è indagato per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati ai sensi dell'articolo 61, nn. 2 e 9 del codice penale, nonché per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

La rivelazione di segreti d'ufficio non è in alcun modo riconducibile a reato di opinione, come pure la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, essendo ontologicamente assente nei casi di specie l'*opinio*.

Il problema può porsi astrattamente solo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendo lo stesso sostanzarsi nell'espressione di un'*opinio* (ossia di una forte critica, sia pure oltraggiosa, per l'operato del pubblico ufficiale). Ma in tal caso trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 che contempla la cosiddetta pregiudiziale parlamentare: alla luce di tale comma l'interessato può sollevare in giudizio

una specifica eccezione per i reati di opinione e, qualora il magistrato non ritenga di accoglierla, ha l'obbligo di trasmetterla alla Camera competente per la relativa decisione.

Nel caso di specie non è emersa la proposizione in sede giudiziale di una specifica eccezione dell'interessato per il reato di oltraggio e conseguentemente nessun conflitto di attribuzione può porsi.

Solo ove il magistrato non adempia all'obbligo di trasmettere al Senato l'atto nonostante una specifica eccezione sollevata dall'interessato per i casi di oltraggio (violando in tal modo il predetto vincolo di "pregiudiziale parlamentare") allora ci sarebbero gli estremi per un conflitto di attribuzione.

\* \* \*

Si ritiene necessario chiarire, su un piano metodologico, che per le intercettazioni telefoniche su utenze di terzi (di cui al punto precedente) la verifica sulla sussistenza o meno di un *fumus persecutionis* non è necessaria in quanto, se l'intercettazione è occasionale, allora il *fumus* è escluso *in nuce*, non potendosi ravvisare persecutorietà in un atto fortuito. Se invece l'intercettazione su utenza di terzi è indiretta in senso stretto (ossia effettuata con lo scopo di intercettare il parlamentare) la verifica del *fumus* è inutile, atteso che in tal caso la richiesta va respinta, in quanto l'autorità giudiziaria avrebbe omesso di chiedere la preventiva autorizzazione, a prescindere quindi dalla circostanza se tale indebito comportamento sia o meno esplicitazione di un atteggiamento persecutorio.

L'utilizzo dei tabulati richiede invece la verifica se ci sia o meno un *fumus persecutionis*.

Alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza parlamentare e dalla Corte Costituzionale, con riferimento al caso di specie si può valutare che il *fumus* non sussista.

Non c'è il *fumus* di primo grado, atteso che nessun elemento rende verosimile un'inimicizia o comunque un intento persecutorio perseguito dal magistrato.

Non è nemmeno ravvisabile quello che la giurisprudenza parlamentare configura come *fumus* di secondo grado, ravvisabile per le modalità con la quale si svolge l'azione del magistrato. A tal fine, si ritiene corretto precisare che nemmeno talune affermazioni critiche contenute negli atti processuali in questione possano assurgere ad elementi sintomatici di un *fumus* di secondo grado, atteso che la dialettica "processuale" consente margini di esercizio del diritto di critica, non superati nel caso di specie dal magistrato. Negli atti di un procedimento penale l'autonomia dialettica delle parti è strumentale all'esercizio della funzione giudiziaria: a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe mai ritenersi che un magistrato che ritenga un indagato un delinquente abituale non sia legittimato ad esprimere tale sua valutazione in un atto processuale. Naturalmente si tratta solo di un esempio, ma il concetto che si vuole esprimere è che anche nei confronti di un parlamentare, come di qualsiasi altro cittadino, un atto giudiziario può contenere valutazioni critiche pertinenti all'ambito funzionale dell'accertamento e che tale elemento non è suscettibile di configurare automaticamente un *fumus* di secondo grado. Nel caso di specie tale tipologia di *fumus* non sussiste, in quanto nessuna espressione utilizzata oltrepassa i confini riconosciuti alla normale dialettica giudiziaria.

Occorre ora verificare se sia configurabile un *fumus* di terzo grado, consistente nel carattere manifestamente infondato degli atti in questione. Tale manifesta infondatezza non è nel caso di specie ravvisabile, atteso che non è emerso alcun elemento tale da rendere *ictu oculi* evidente una supposta incongruità o una supposta palese illegittimità degli atti. Ed è appena il caso di precisare che solo situazioni manifeste di infondatezza sono rilevanti per la Giunta e non qualsiasi eventuale elemento di infondatezza (il cui riscontro, per un principio di separazione dei poteri, sarebbe demandato solo all'autorità giudiziaria competente ed in ultima analisi alla Corte di Cassazione).

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria.

DURNWALDER, *relatore*